COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1998

concernente la partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(1998) 4359]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(1999/18/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che nel 1997 si sono manifestati focolai di peste suina classica nei Paesi Bassi; che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino della Comunità e che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese sostenute dallo Stato membro;

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 98/25/CE [3] concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi; che tale decisione ha autorizzato il versamento di una prima quota in relazione ai primi 195 focolai;

considerando che la Commissione sta ancora verificando, per tutti i casi in questione, se, da un lato, tutte le norme comunitarie in materia veterinaria sono state rispettate e, dall'altro, se tutte le condizioni per la concessione del contributo finanziario della Comunità sono soddisfatte;

considerando che anche i Paesi Bassi sottopongono le dichiarazioni che essi hanno presentato alla Commissione a controlli complementari volti a verificare se sono soddisfatte le condizioni indicate nella decisione 90/424/CEE, specificamente alla luce delle osservazioni formulate in questa fase dai servizi della Commissione;

considerando che, tenuto conto dei fatti constatati e comunicati dalla Commissione alle autorità olandesi, la decisione di concedere una seconda quota lascia impregiudicata la decisione finale circa l'importo globale della partecipazione finanziaria e delle possibili riduzioni;

considerando che il 22 giugno 1998 i Paesi Bassi hanno presentato domanda di rimborso per la totalità delle spese sostenute in relazione ai focolai insorti sul loro territorio nel 1997; che le disponibilità di bilancio dell'esercizio in corso non consentono la totale copertura delle spese ammissibili e che al momento attuale soltanto i focolai da 196 a 360 possono formare oggetto di un contributo finanziario;

considerando che per i focolai successivi potrà essere concesso un ulteriore contributo finanziario in funzione dell'esito della verifica di cui sopra;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I paesi Bassi possono ottenere un contributo finanziario supplementare pari a 43,4 milioni di ECU a titolo della partecipazione finanziaria della Comunità per l'indennizzo dei proprietari delle aziende infette e delle aziende che hanno avuto contatti con queste ultime, per i focolai di peste suina classica da 196 a 360 manifestatisi nel loro territorio nel 1997; tale concessione non pregiudica la decisione finale circa l'importo totale dell'aiuto finanziario e le eventuali correzioni necessarie.

[1] GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU L 8 del 14. 1. 1998, pag. 28.

Articolo 2

Appena adottata la presente decisione, viene versato ai Paesi Bassi un importo di 13 milioni di ECU. Il saldo sarà versato quando saranno disponibili gli stanziamenti.

Articolo 3

1. La Commissione, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, può effettuare controlli in loco per accertarsi dell'applicazione delle misure adottate e delle spese sostenute.

La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.

2. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio [1] sono applicabili «mutatis mutandis».

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.